

N. 3305

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TAPPARO, LARIZZA, PAPPALARDO e  
MICELE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1998**

—————

Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e  
impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di  
abbonamento

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Le aziende del settore delle riparazioni di apparecchiature ed impianti radiotelevisivi si trovano ad operare in una situazione palesemente anomala.

Infatti la legge 6 agosto 1990, n. 223, «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», non prevede alcuna considerazione della loro particolare operatività, essendo esse obbligate al pagamento annuale del canone televisivo. Ciò è essenzialmente derivato dall'applicazione della vecchia legge 4 giugno 1938, n. 880, che imponeva agli operatori del settore, per controllare la riparazione, di collegarsi, pagando il canone, per ricevere il monoscopio RAI. Da vari anni la tecnologia ha completamente modificato i sistemi di controllo e

taratura e, tra l'altro, il monoscopio RAI non è più presente su nessuna rete in orario di lavoro.

Attualmente sono disponibili sul mercato attrezzature tecniche che generano una ampia gamma di segnali che permettono il controllo delle riparazioni effettuate e le conseguenti necessarie tarature.

Si ritiene quindi che siano caduti i presupposti sui quali si basava l'obbligatorietà del pagamento del canone televisivo nel laboratorio dell'impresa che opera in questo particolare campo di attività.

Questo disegno di legge dunque vuole eliminare una imposizione che ingiustamente grava nell'attività della categoria dei riparatori televisivi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le imprese e i singoli operatori che detengono uno o più apparecchi radio-televisivi in ragione delle loro attività e che possono dimostrare di possedere le necessarie autorizzazioni amministrative per la riparazione dei medesimi, sono esonerati dall'obbligo di pagamento del canone annuale di abbonamento alla televisione».

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

